



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRABILI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 136 del 21 dicembre 1998
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 138 del 30 novembre 1999*

Articolo 1 Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla individuazione dei passi carrabili, ad integrazione ed in esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 2 Definizione di passo carrabile

Ai fini del presente regolamento si intende per passo carrabile quel manufatto che consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

Articolo 3 Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione edilizia del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla normativa vigente. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Articolo 4 Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Articolo 3 è l'Ufficio Urbanistica che vi provvede sentito il parere degli uffici Polizia Municipale e Tributi. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, come da tariffe per diritti di visita tecnica, previo deposito di cauzione.

Articolo 5 Provvedimento di autorizzazione all'individuazione

L'autorizzazione all'individuazione del passo carrabile deve essere richiesta al Settore Polizia Municipale previa presentazione di domanda in bollo corredata dell'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria.

L'autorizzazione ha durata di anni 29, è -accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate e potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere nessun indennizzo.

Articolo 6 Oneri vari

Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo stradale o di altro canone o tributo stabilito dall'amministrazione comunale secondo le normative vigenti in materia.

Articolo 7 Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato ai sensi dell'Articolo 5, deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal Settore Polizia Municipale al momento del rilascio

dell'autorizzazione di cui all'Articolo 5, previo pagamento della somma dovuta per spese di istruzione e amministrazione, comprensiva del costo del segnale, determinata in L. 50.000.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli. In caso di furto, smarrimento o deterioramento del segnale, il titolare dell'autorizzazione, previa denuncia di furto o autocertificazione di smarrimento o deterioramento, da consegnarsi all'atto della richiesta del nuovo segnale, può far domanda in carta semplice all'ufficio polizia amministrativa per ottenere un nuovo segnale previo pagamento della somma dovuta per spese di amministrazione e costo dello stesso, quantificata in L. 25.000.= quale rimborso spese.

Articolo 8 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Articolo 9 Norma transitoria

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere autorizzati e regolarizzati in conformità alla vigente normativa entro il 30.06.99 previa presentazione di specifica richiesta da inoltrarsi al Comando Polizia Municipale.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 01 gennaio 1999.